

Codice A1816A

D.D. 26 settembre 2016, n. 2570

CNTG669 - Proroga concessione breve per intervento di manutenzione idraulica consistente nel taglio di vegetazione naturale sviluppatasi nell'alveo del Fiume Tanaro, nel tratto a partire dal lato a monte del Ponte Centrale sino alla Localita' Paradiso, nel Comune di Bastia Mondovi'. Richiedente: Comune di BASTIA MONDOVI' (Cn).

PREMESSO

- che in data 08/09/2015 con nota protocollata al n. 45438/A1816A, il Comune di BASTIA MONDOVI' con sede in Piazza IV Novembre n. 1, ha presentato una richiesta di Concessione Breve per un intervento di manutenzione idraulica consistente nel taglio di vegetazione naturale sviluppatasi nell'alveo del Fiume Tanaro, nel tratto a partire dal lato a monte del Ponte Centrale sino alla Località Paradiso, del Comune di Bastia Mondovi;
- che all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali nei quali è evidenziata la zona interessata dall' intervento richiesto;
- che, trattandosi di interventi eseguiti da Ente Pubblico, non si dà corso alla procedura di pubblicazione;

CONSIDERATO

- che in data 12/10/2015, è pervenuto il parere favorevole, con prescrizioni, dell'AIPO dal quale si evince che l'intervento in oggetto è inquadrato nell'ambito degli interventi di manutenzione idraulica riconducibili all'art. 37 bis del Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della L.R. 10.02.2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), così come modificato con D.P.G.R del 21.02.2012 n. 2/R;
- che, in base all'art. 23 della L.R. n. 5/2012, nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde, aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell'alveo attivo, con esclusione delle isole formatesi all'interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall'esecuzione degli interventi, è da intendersi nullo;
- che in data 21/09/2016, il Comune di BASTIA MONDOVI' (Cn) ha presentato richiesta di proroga di anni uno, al fine di poter addivenire alla realizzazione dell'intervento, causa difficoltà riscontrata nell'affidamento dell'esecuzione delle opere,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. n. 17 della L.R. n. 23/2008

Visto il T.U. approvato con R.D. n. 523/1904

Visto il D. Lgs. N. 112/1998

Vista la L.R. n. 44 del 26/04/2000

Visto il DPCM 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2001 n. 43)

Vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001

Vista la L.R. n. 12 del 18/05/2004

Visto il Regolamento Regionale D.P.G.R. n. 14/R del 06.12.2004 e s.m.i

Vista la L.R. n. 4 del 10.02.2009

Visto l'art. 37/bis del D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 e s.m.i.
Visto l'art. 23 della L.R. n. 5 del 05.05. 2012

determina

di concedere la proroga di anni uno al Comune di BASTIA MONDOVI', con sede in Piazza IV Novembre n. 1, ad eseguire un intervento di manutenzione idraulica consistente nel taglio di vegetazione naturale sviluppatasi nell'alveo del Fiume Tanaro, nel tratto a partire dal lato a monte del Ponte Centrale sino alla Località Paradiso del Comune di Bastia Mondovì, individuato negli elaborati allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza del provvedimento di autorizzazione idraulica dell'AIPO P.I.CN/3728 rilasciato con nota prot. n. 29674/2015 del 12/10/2015, che viene allegato in copia, e delle seguenti condizioni:

1) le operazioni di taglio dovranno essere eseguite in osservanza ai dettati della normativa regionale forestale vigente (*L.R. n. 4 del 10.02.2009 e relativo Regolamento Regionale n. 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal D.P.G.R. n. 2/R del 21/02/2013*) ed in particolare con quanto stabilito negli articoli 37 e 37 bis del Regolamento nonché delle seguenti prescrizioni:

- TRATTI IN CORRISPONDENZA DEI PONTI (ALVEO INCISO – SPONDA – PRIMI 10 M. DAL CIGLIO DI SPONDA): nei tratti in corrispondenza dei ponti, per una fascia di m. 50,00 a monte ed a valle dei medesimi, potrà essere effettuato un taglio senza rilascio di matricine.

Tuttavia sulla parte di sponda non raggiungibile dalla piena ordinaria, e nella fascia dei primi 10 m dal ciglio superiore, si dovrà assicurare la conservazione delle associazioni vegetali allo stadio giovanile ed il mantenimento delle specie arboree esistenti in buone condizioni di stabilità al fine di non innescare fenomeni erosivi;

- TRATTI RIMANENTI (ALVEO INCISO – SPONDA - PRIMI 10 M. DAL CIGLIO DI SPONDA): nei tratti al di fuori di quelli indicati al punto precedente, all'interno dell'alveo inciso, dovrà essere effettuato il taglio volto ad assicurare la conservazione delle associazioni vegetali allo stadio giovanile.

Sulla sponda dell'alveo inciso e nella fascia di pertinenza dei 10 m potrà essere autorizzato il taglio volto ad eliminare le sole piante instabili poiché fortemente pendenti, morte o deperenti, erose al piede che presentano un alto rischio di schianto o fluitazione in caso di piena assicurando in ogni caso la conservazione delle associazioni vegetali allo stadio giovanile ed il mantenimento delle specie arboree esistenti in buone condizioni di stabilità al fine di non innescare fenomeni erosivi.

- SPECIE ARBOREE INVASIVE: intervenire, ove possibile, sulle piante invasive presenti, (*Ailanthus altissima*) mediante estirpazione dell'apparato radicale ed evitando la creazione di aree prive di copertura arborea potenzialmente colonizzabili dalle specie invasive in essere.

2) i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. Il Comune richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, e degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

3) Il Comune richiedente dovrà inoltrare la comunicazione semplice prevista dall'articolo 37 comma 7 del Regolamento Forestale all'Ufficio Regionale Forestale che fornirà le opportune modalità di esecuzione dell'intervento.

4) Il Comune richiedente dovrà provvedere ad informare questo Ufficio e il Corpo Forestale dello Stato della data di inizio dei lavori e della loro ultimazione, al fine di poter provvedere agli accertamenti del caso.

La presente autorizzazione di proroga ha validità di anni 1 (uno).

Con la presente si autorizza l'occupazione temporanea del suolo demaniale interessato dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente di Settore
Dott. For. Elio Pulzoni